



DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

**ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221
del 12 marzo 2010 e successive modifiche**

**(Conferma, a seguito di periodica revisione, di linee di credito
ordinarie concesse a Emilia Romagna Factor Spa)**

Modena, 24 settembre 2012

INDICE

1	AVVERTENZE	3
2	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	3

1 Avvertenze

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata

L'operazione in oggetto riguarda la conferma, a seguito di periodica revisione, delle linee di credito ordinarie concesse a Emilia Romagna Factor Spa per un importo complessivo di euro 1.337.479.765,00. In considerazione delle sue caratteristiche, illustrate nel seguito del presente documento, tale finanziamento non espone la Banca a particolari rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse.

2 Informazioni relative all'operazione

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

Le caratteristiche, le modalità, i termini e le condizioni applicate sono di seguito indicate:

- conferma, a seguito di periodica revisione, delle seguenti linee di credito:
 - fido promiscuo a revoca di euro 665.000.000,00 utilizzabile nelle seguenti forme tecniche: scoperto di conto corrente ordinario, apertura di credito in c/c anticipo fatture primo rischio, conto anticipo euro export, sbf, sconto, castelletto fideiussioni e fideiussione tipo "A" finanziaria;
 - fido promiscuo a revoca di euro 550.000.000,00 utilizzabile come scoperto di c/c ordinario, c/hot money trimestrale e/o fideiussione tipo "A" finanziaria;
 - fido promiscuo a revoca* di euro 100.000.000,00 utilizzabile come c/fin. non correlato op. commerciali e/o scoperto di conto corrente ordinario;
 - scoperto di conto corrente estero a revoca di euro 20.000.000,00;
 - fideiussione tipo "A" a scadenza indeterminata di euro 2.479.765;
- pagamento degli interessi su base trimestrale e/o annuale in ragione delle linee accordate;
- tasso d'interesse variabile, rapportato all'EURIBOR 3 mesi (ovvero per la linea codificata con il simbolo *, al tasso BCE) maggiorato di uno *spread* convenuto, quest'ultimo suscettibile di eventuali variazioni che le parti dovessero concordare ovvero la Banca applicare nel rispetto dei presupposti contrattuali e di legge.

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

Controparte dell'operazione è Emilia Romagna Factor Spa, partecipata da Banca popolare dell'Emilia Romagna al 58,32% del capitale e, pertanto, qualificabile come società da quest'ultima controllata.

Emilia Romagna Factor Spa è inoltre partecipata al 16,97% del suo capitale dalla Cremonini Spa, parte correlata di Banca popolare dell'Emilia Romagna in quanto il cav. lav. Luigi Cremonini è contemporaneamente Presidente della Cremonini Spa e Consigliere di Amministrazione della Banca. Inoltre, la Cremonini Spa esercita un'influenza notevole su Emilia Romagna Factor Spa in quanto, in forza di suddetta partecipazione, esprime un proprio esponente, l'Amministratore Delegato, all'interno del Consiglio di Amministrazione di quest'ultima. Tale partecipazione rappresenta l'interesse significativo della Cremonini Spa in Emilia Romagna Factor Spa.

Si configura pertanto la fattispecie secondo cui nella società controllata (e, cioè, Emilia Romagna Factor Spa), controparte dell'operazione, esiste l'interesse significativo di una parte correlata di Banca popolare dell'Emilia Romagna (e, cioè, della Cremonini Spa).

Pertanto non può prevedersi l'esenzione procedurale prevista ai sensi:

- dell'art. 14 del Regolamento Consob n. 17221;
- del paragrafo 6.5 della Procedura ex art. 4 del Regolamento Consob n. 17221 per la gestione delle operazioni con parti correlate.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso

Finanziando Emilia Romagna Factor Spa, intermediario vigilato, Banca popolare dell'Emilia Romagna impiega la propria liquidità ad un saggio di rendimento allineato con i tassi di mercato e coerente con le caratteristiche di rischio del soggetto facilitato.

Inoltre, Emilia Romagna Factor Spa è la società del Gruppo BPER di cui si avvale la Banca per effettuare operazioni di factoring con la propria clientela: in tal modo quest'ultima ha la possibilità di ampliare la propria offerta commerciale e di soddisfare le richieste della clientela nello specifico settore.

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi

Le condizioni economiche sono da considerarsi equivalenti a quelle di mercato poiché determinate facendo riferimento a parametri vincolati all'andamento degli stessi e maggiorati di uno *spread*.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6

All'operazione oggetto del presente Documento informativo si applicano le regole previste da Banca popolare dell'Emilia Romagna per le operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza, in quanto l'importo dell'operazione è superiore alla soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza consolidato (indice di rilevanza dell'attivo), definita dalla Procedura ex art. 4 del Regolamento Consob n. 17221 per la gestione delle operazioni con Parti Correlate approvata dalla Banca e pubblicata sul sito della stessa.

L'operazione in oggetto vede come controparte l'unica società del Gruppo bancario oggi operante nel mercato del factoring, struttura di riferimento per l'operatività di tutta la clientela del Gruppo in questo specifico settore.

Emilia Romagna Factor, nell'ambito delle scelte strategiche della Capogruppo, ha incorporato negli ultimi anni due preesistenti società appartenenti al Gruppo Bper che operavano nello stesso settore (ABF

Factoring Spa e Meliorfactor Spa).

Il riesame in conferma delle presenti linee di credito rappresenta anche il risultato dell'unificazione degli affidamenti in precedenza concessi alle due incorporate, nonché dell'accentramento sulla Capogruppo di linee prima concesse anche da altre Banche del Gruppo, in ottica di semplificazione operativa.

La razionalizzazione citata ha determinato nel suo insieme positivi effetti, anche di tipo finanziario, sia per la società di factoring sia per l'intero Gruppo.

Le condizioni applicate ai diversi rapporti in essere con la società sono attualmente parametrize all'Euribor 3 mesi ovvero al tasso BCE, maggiorati di uno *spread*, soggette a costante monitoraggio, aggiornate in funzione dell'evoluzione del mercato, e risultano essere sostanzialmente remunerative per la Banca.

L'applicazione del saggio di interesse tiene altresì in considerazione l'esigenza per Emilia Romagna Factor di poter operare nel settore di appartenenza a condizioni concorrenziali.

2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione

L'operazione in oggetto non comporterà alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca finanziatrice.

2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE

L'operazione in oggetto non riguarda i soggetti identificati nel presente punto.

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società

La concessione del finanziamento è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole (in allegato) del Comitato Parti Correlate.

Ai richiamati organi è stata inviata, con congruo anticipo, adeguata informativa circa l'operazione di specie.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La fattispecie descritta non è applicabile.

3. Allegato 1: Parere del Comitato Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12.03.2010 rilasciato in data 18.09.2012

Modena, 18 settembre 2012

Banca popolare dell'Emilia Romagna

Parere del Comitato Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12.03.2010

Sono presenti i componenti del Comitato Parti Correlate Signori: ing. Giulio Cicognani, Presidente, rag. Deanna Rossi e cav. lav. dott.ssa Giuseppina Mengano Amarelli, Componenti.

E' altresì presente il dr. Gian Enrico Venturini, Segretario.

Nella riunione del giorno 18 settembre 2012, il Comitato Parti Correlate della Banca popolare dell'Emilia Romagna,

ESAMINATA

la documentazione concernente la proposta di concessione di linee di credito per un importo complessivo pari a euro 1.337.479.765,00 ad Emilia Romagna Factor Spa,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE,

rilevato che dall'analisi di detta documentazione risulta perseguito e tutelato l'**interesse** della Banca, nonché sussistente la **convenienza economica** e la **correttezza sostanziale delle condizioni** dell'operazione.

Ciò in quanto:

- a) finanziando Emilia Romagna Factor Spa, intermediario vigilato, Banca popolare dell'Emilia Romagna impiega la propria liquidità, relativamente ad ogni singola linea di credito concessa, ad un saggio di rendimento allineato con i tassi di mercato e coerente con le caratteristiche di rischio del soggetto facilitato;
- b) Emilia Romagna Factor Spa è la società del Gruppo BPER di cui si avvale Banca popolare dell'Emilia Romagna per effettuare operazioni di factoring con la propria clientela: in tal modo Banca popolare dell'Emilia Romagna ha la possibilità di ampliare l'offerta commerciale e di soddisfare le richieste della clientela nello specifico settore.

Il Presidente

Il Segretario